

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 17 APRILE 2023
53^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 12,10.*

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 13 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, ha presentato l'emendamento 7.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Avverte inoltre che agli emendamenti del Governo 5.0.100 e 7.0.100 sono stati presentati, rispettivamente, 172 e 174 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica altresì che tutti i subemendamenti presentati sono ammessi all'esame.

Ricorda che occorre riprendere la votazione degli emendamenti a partire dall'articolo 4.

La senatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati, hanno contenuto simile a quello di alcuni subemendamenti all'emendamento 7.0.100 del Governo. Chiede pertanto di tenerli ancora accantonati, in attesa della votazione delle proposte di modifica all'articolo 7.

Il **PRESIDENTE** propone pertanto di accantonare nuovamente tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) non si oppone alla proposta del Presidente. Rileva tuttavia che la richiesta di non procedere nella votazione degli articoli secondo il loro ordine progressivo tradisce la permanenza di difficoltà nell'ambito della maggioranza, considerato che il Governo non è ancora in grado di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) concorda con il senatore Giorgis. Nota che su un provvedimento tanto importante, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, la maggioranza continua a procedere non in ordine logico, ma in base alle questioni di volta in volta risolte dal punto di vista politico.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali erano stati già espressi i pareri del relatore e del Governo.

Con il parere favore del relatore e del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici 5.2 e 5.3.

La senatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 5.2 è volto a consentire l'accesso alle quote anche ai cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale per i quali sia stata presentata domanda per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ritiene che si tratti di una misura razionale, per cui desta stupore che il Gruppo della Lega abbia deciso di ritirare l'emendamento 5.3, di identico contenuto.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) osserva che il Governo dovrebbe accogliere le proposte, come quella in esame, volte a favorire la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Solo in questo modo, infatti, si possono contrastare le forme di sfruttamento, promuovere l'integrazione e diminuire l'allarme sociale. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, nota che il Governo in realtà non intende diminuire le situazioni di irregolarità, considerato l'uso strumentale da parte della maggioranza, a fini propagandistici, dei problemi connessi all'immigrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) invita ad approvare l'emendamento in esame, che propone l'innalzamento della quota massima di stranieri da ammettere in Italia per esigenze di lavoro nel 2023, al fine di soddisfare le esigenze di manodopera manifestate dal comparto produttivo, in particolare dal settore agricolo e turistico.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) sottolinea che anche Confindustria Emilia-Romagna recentemente ha stigmatizzato la carenza di manodopera straniera, riconoscendo l'importanza fondamentale per la crescita del PIL regionale. Pertanto, non si può che concludere che il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame dipenda soltanto da motivazioni ideologiche.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) evidenzia che il significativo calo demografico non può che determinare conseguenze particolarmente negative per un Paese, come l'Italia, a vocazione manifatturiera. Bisognerebbe allora seguire l'esempio della Germania, che con visione strategica investe sull'integrazione dei lavoratori stranieri, anche con l'accoglienza dei nuclei familiari.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nel richiamare il titolo provocatorio ("Accogliamoli tutti") di un saggio del 2013 di Luigi Manconi, rileva che già da tempo era chiaro che il calo demografico avrebbe inciso negativamente sull'economia. Critica quindi il provvedimento del Governo, che a suo avviso non solo è privo di una connotazione umanitaria ma non riesce neanche a intercettare le esigenze reali del Paese.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo.

Il sottosegretario **MOLTENI** esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il relatore **DE PRIAMO** (*FdI*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/1.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ribadisce che, per risolvere il problema della carenza di manodopera, a fronte del calo demografico e dell'invecchiamento della popolazione, sarebbe necessario un approccio del tutto diverso da quello seguito dal Governo, che con il provvedimento in esame finisce per accrescere le situazioni di irregolarità e quindi di sfruttamento dei lavoratori stranieri.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) sottolinea che, per invertire il *trend* di invecchiamento della popolazione italiana, unita a una forte denatalità, occorreranno molti anni. Nel frattempo, per soddisfare l'esigenza di manodopera del comparto produttivo del Paese,

sarebbe utile gestire i flussi migratori in modo razionale, senza creare allarmismi sul numero di immigrati che giungono sul territorio nazionale, considerato che l'Italia è al quart'ultimo posto nell'Unione europea per presenza di lavoratori stranieri.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) osserva che la denatalità è ormai un dato strutturale, connesso alle precarietà delle condizioni di vita e di lavoro, per cui saranno necessari molti anni prima di invertire la tendenza. Sarebbe pertanto opportuno dare una risposta temporanea alla necessità di manodopera, come stanno facendo altri Paesi.

Il relatore **DE PRIAMO** (*FdI*) evidenzia che gli argomenti affrontati nelle dichiarazioni di voto sul subemendamento 5.0.100/1, relativi in particolare al calo demografico e alla necessità di manodopera, non sembrano attinenti alla norma che si intende sopprimere, con la quale il Governo adotta misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/1 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) annuncia un voto favorevole sui subemendamenti in esame, che sono volti a sopprimere le deroghe al codice degli appalti per la realizzazione dei punti di crisi e dei centri di prima accoglienza. Il fenomeno migratorio, infatti, ha assunto carattere strutturale, quindi non si ravvisano le condizioni per disapplicare le procedure ordinarie.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) sottolinea che l'utilizzo delle strutture di prima accoglienza può avere una valenza differente a seconda dell'approccio alla gestione dei flussi migratori, cioè se si privilegi l'accoglienza o il respingimento. A suo avviso, le politiche del Governo su questo tema sembrano prive di visione strategica, come dimostra anche l'annuncio della nomina di un commissario delegato per l'emergenza per i migranti.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del sistema di prima accoglienza, nel quale si definisce anche il percorso successivo. Ricorda poi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti verificatisi in alcune occasioni all'interno dei centri per l'identificazione e l'espulsione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3 sono respinti. Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/4.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) evidenzia la necessità di organizzare un sistema di accoglienza efficace, nel rispetto dell'articolo 10 della Costituzione, nonché dei principi della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che consenta anche l'avvio di un processo di integrazione. Le misure assunte dal Governo fanno invece temere la realizzazione di strutture provvisorie, come hanno paventato anche alcuni sindaci.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) condivide le preoccupazioni espresse da alcuni sindaci nella giornata odierna circa il rischio di smantellamento di un sistema di prima accoglienza e integrazione che è stato costruito nel corso degli anni, sebbene anche nei periodi precedenti siano stati commessi molti errori.

Il sottosegretario **MOLTENI** respinge le affermazioni circa un presunto smantellamento del sistema di accoglienza di primo o secondo livello, sottolineando che attualmente 40.000 migranti sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione e circa 2.000 comuni sono stati selezionati per realizzare l'accoglienza integrativa.

Ritiene incomprensibile la contrarietà delle opposizioni all'emendamento 5.0.100, che mira a rafforzare le strutture di prima accoglienza, in un momento particolarmente difficile nella gestione dei flussi, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025 la gestione del punto di crisi di Lampedusa sia affidata alla Croce rossa proprio per avere maggiori garanzie sul rispetto degli *standard* igienico-sanitari.

Inoltre, il comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* stabilisce una facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo, al fine di alleggerire il sovraffollamento dei centri di Lampedusa e Pantelleria.

Sottolinea, quindi, che le misure adottate dal Governo, anche con la nomina di un commissario prefettizio per l'emergenza dei migranti, intendono proprio evitare di far ricadere sugli enti locali problemi gravissimi come quello dei minori non accompagnati. Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/4 è respinto. Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/5.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*), nel replicare al rappresentante del Governo, rileva che le critiche formulate da alcuni sindaci sono motivate dalla mancanza di un previo confronto con gli amministratori locali. A suo avviso, lo schema delineato dalla norma in esame fa pensare a continui trasferimenti dei migranti da un centro all'altro, senza rispetto dei principi umanitari e con ricadute negative sulle comunità locali.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) auspica che sia possibile una interlocuzione con il Governo, alla ricerca di una soluzione condivisa, senza la pressione dell'opinione pubblica, agitata da toni allarmistici. Del resto, attualmente si registrano gravi difficoltà nella prima accoglienza, considerato che spesso il porto sicuro è individuato a grande distanza dal punto in cui i migranti sono stati soccorsi in mare. Chiede che siano introdotte norme chiare e precise, anche al fine di evitare il ricorso a strutture degradanti per la dignità umana come le tendopoli.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/5 è respinto. Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/6.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) formula considerazioni critiche sulla norma inserita con l'emendamento 5.0.100, in quanto, a suo avviso, è scorretto che si adottino misure conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza attraverso un emendamento aggiuntivo a un decreto-legge adottato già da tempo.

Il subemendamento in esame è volto sostituire la data del 31 dicembre 2025, per la gestione da parte della Croce rossa del punto di crisi di Lampedusa, con un più opportuno riferimento alla fine dello stato di emergenza.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame. Ritiene inefficace la dichiarazione dello stato di emergenza, se non accompagnata da una visione a lungo termine e un approccio strategico al problema.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene che l'unica emergenza sia quella di organizzare quanto prima una missione internazionale di ricerca e soccorso di vite umane, come "Mare nostrum", realizzata nel 2014 dopo il tragico naufragio davanti alle coste di Lampedusa.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/6 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) sottolinea che, al contrario di quanto affermato dal rappresentante del Governo, il sistema di accoglienza risulta ridotto, considerato che non riguarderà alcuni dei migranti che chiedono asilo. Ciò causerà inevitabilmente un aumento delle situazioni di irregolarità, con conseguente maggiore percezione di insicurezza da parte dell'opinione pubblica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8 sono respinti. Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) osserva che, per una legislazione emergenziale, sarebbe più corretto ed equilibrato fissare un termine più ravvicinato. I subemendamenti in esame, quindi, propongono di sostituire il 2025 con il 2024.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*), nel concordare con il senatore Cataldi, fa notare che lo stato di emergenza, proprio perché consente di derogare alle procedure ordinarie, dovrebbe essere dichiarato con maggiore cautela e soprattutto per periodi brevi e definiti,

eventualmente rinnovabili in caso di necessità. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) chiarisce che le considerazioni critiche riguardano l'atteggiamento complessivo del Governo, che interpella i prefetti piuttosto che i sindaci, e non la scelta di assegnare alla Croce rossa la gestione del punto di crisi di Lampedusa. Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11 sono respinti.

Il **PRESIDENTE** propone di posticipare alle ore 15,30 la seduta già convocata per le ore 15 di oggi, lunedì 17 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

Art. 5

5.0.100/1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".

5.0.100/2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole "Per le finalità di cui al presente comma,".

5.0.100/5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e".

5.0.100/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza".

5.0.100/7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2023".

5.0.100/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, sostituire le parole: "2025" con la seguente: "2024".

5.0.100/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2024".

5.0.100/12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/13

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza".

5.0.100/14

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

5.0.100/15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".

5.0.100/16

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "Fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/17

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 2, dopo le parole "della Croce Rossa Italiana" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale".

5.0.100/18

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto."

5.0.100/19

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 3.

5.0.100/20

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 3.

5.0.100/21

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo", con le parole: "Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,".

5.0.100/22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: "al presente articolo," aggiungere le seguenti: "nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente".

5.0.100/23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: "di cui al presente articolo,." inserire le seguenti: "se vi acconsentono espressamente,"

5.0.100/24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+".

5.0.100/25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/26

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", in via eccezionale,".

5.0.100/27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.".

5.0.100/29

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.".

5.0.100/30

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.".

5.0.100/31

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo. inserire il seguente: "I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.".

5.0.100/32

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.".

5.0.100/33

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.".

5.0.100/34

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.".

5.0.100/35

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.

5.0.100/36

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.".

5.0.100/37

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.".

5.0.100/38

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.".

5.0.100/39

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle

strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale."

5.0.100/40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali."

5.0.100/41

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali."

5.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", al secondo periodo, dopo la parola "effettuata" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato".

5.0.100/44

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 3, al capoverso "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4".

5.0.100/45

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 4.

5.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "Nelle more dell'individuazione di" con le parole: "Nel caso in cui non vi sia".

5.0.100/47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "al presente articolo," aggiungere le seguenti: "nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente".

5.0.100/48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole "dal prefetto" inserire le seguenti ", sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,".

5.0.100/49

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti "per un tempo non superiore a una settimana".

5.0.100/50

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario," con le seguenti: "fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,".

5.0.100/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per un periodo massimo di 10 giorni".

5.0.100/52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole "in strutture di accoglienza provvisorie" inserire le seguenti ", previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,".

5.0.100/53

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti "adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona".

5.0.100/54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti "adeguate prestazioni".

5.0.100/55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: "il vestiario," aggiungere le seguenti: "il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale".

5.0.100/56

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", l'assistenza psicologica".

5.0.100/57

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e psicologica".

5.0.100/58

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" aggiungere le seguenti: ", l'assistenza legale".

5.0.100/59

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e socio-sanitaria".

5.0.100/60

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e sociale".

5.0.100/61

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti ", servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri".

5.0.100/62

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti ", servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,"

5.0.100/63

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.".

5.0.100/64

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Salute e di intesa con le Regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.".

5.0.100/65

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.".

5.0.100/66

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.".

5.0.100/67

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.".

5.0.100/68

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine

il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/69

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine *il seguente periodo:* "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza."

5.0.100/70

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine *il seguente periodo:* "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori."

5.0.100/71

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine *il seguente periodo:* "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età."

5.0.100/72

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine *il seguente periodo:* "Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare."

5.0.100/73

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine *il seguente periodo:* "In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/74

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 5.

5.0.100/75

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 5.

5.0.100/76

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 5, *sopprimere le parole:* ", con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,".

5.0.100/77

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 5, le parole: "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto," sono soppresse.

5.0.100/78

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/79

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".

5.0.100/80

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 1.

5.0.100/81

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.0.100/82

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

5.0.100/83

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.100/84

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/85

Gelmini

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5-ter, comma 1, sopprimere la lettera a)

5.0.100/86

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/87

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.100/88

Gelmini

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5-ter, comma 1, sopprimere la lettera b)

5.0.100/89

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio

nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

5.0.100/90

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/91

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole "che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/92

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole "che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/93

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art.5-ter, al comma 1 lettera b) dopo le parole: "Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)" aggiungere le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/94

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, al comma 1 lettera b) dopo le parole: "Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)" aggiungere le seguenti: "nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/95

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/96

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/97

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso "1-quater" con il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustificano il ritardo nella presentazione."

5.0.100/98

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-*ter*", al comma 1, lettera c), capoverso 1-*quater*, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "a-*bis*)";

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-*bis*) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni."

5.0.100/99

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-*ter*, al comma 1 lettera c), capoverso 1-*quater*, sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

5.0.100/100

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-*ter*, al comma 1 lettera c), capoverso 1-*quater*, sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

5.0.100/101

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-*ter*", comma 1, lettera c), al capoverso "1-*quater*", sostituire le parole "sette giorni" con le seguenti "quindici giorni".

5.0.100/102

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-*ter*", al comma 1, lettera c), capoverso 1-*quater*, sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/103

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-*ter*, al comma 1, lettera c), capoverso 1-*quater*, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "decadono" con "possono decadere"

b) dopo le parole "secondo la valutazione" aggiungere la seguente "sempre espressamente motivata".

5.0.100/104

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-*ter*, al comma 1, lettera c), capoverso 1-*quater*, sopprimere le parole "obiettive e".

5.0.100/105

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-*ter*", comma 1, lettera c), al capoverso "1-*quater*", sopprimere la parola "obiettive".

5.0.100/106

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera d).

5.0.100/107

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/108

Gelmini

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5-ter, comma 1 sopprimere la lettera d)

5.0.100/109

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 2.

5.0.100/110

Gelmini

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5-ter, sopprimere il comma 2

5.0.100/111

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/112

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.0.100/113

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

5.0.100/114

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1- sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

5.0.100/115

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/116

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/117

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/118

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: "è abrogato" con le seguenti: "è sostituito dal seguente: «3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»"

5.0.100/119

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.0.100/120

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

5.0.100/121

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: "di accoglienza" aggiungere le seguenti: "e inclusione".

5.0.100/122

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

5.0.100/123

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

5.0.100/124

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/125

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:

"1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."

5.0.100/126

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere accolto" con le seguenti: "è accolto in via prioritaria".

5.0.100/127

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: "specifiche esigenze" inserire le seguenti: "delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti".

5.0.100/128

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "e nel limite dei posti disponibili".

5.0.100/129

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/130

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

5.0.100/131

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/132

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

5.0.100/133

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/134

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

5.0.100/135

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/136

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/137

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/138

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sopprimere le parole ", anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,".

5.0.100/139

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: "le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi".

5.0.100/140

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: "le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici".

5.0.100/141

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/142

[Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".

5.0.100/143

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: "anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, ".

5.0.100/144

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le parole: ", fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,".

5.0.100/145

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "trasferimento del richiedente in altra struttura" inserire le seguenti: ", nei casi di condotta particolarmente grave".

5.0.100/146

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "altra struttura" inserire le seguenti: "idonea all'accoglienza".

5.0.100/147

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2", sostituire le parole "adotta" con le seguenti "può adottare, sempre con provvedimento motivato";

b) sopprimere la lettera c).

5.0.100/148

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo la parola: "adotta" inserire le seguenti: " , con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ".

5.0.100/149

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera a), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: " , per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/150

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera b), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: " , per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/151

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), sopprimere le parole: "o più".

5.0.100/152

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza psicologica".

5.0.100/153

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sanitaria".

5.0.100/154

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sociale".

5.0.100/155

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della mediazione linguistico-culturale".

5.0.100/156

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei servizi di orientamento legale e al territorio".

5.0.100/157

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della somministrazione di corsi di lingua italiana".

5.0.100/158

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: "non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore a un mese".

5.0.100/160

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire le parole: "per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi," con le seguenti: "per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,".

5.0.100/161

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire la parola "o" con le seguenti: "ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,".

5.0.100/162

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "o" inserire le seguenti: ", in caso di comportamenti gravemente violenti,".

5.0.100/163

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "revoca" inserire le seguenti: ", anche parziale,".

5.0.100/164

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.".

5.0.100/165

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-quater, comma 1) lettera d) capoverso "2 bis" dopo le parole: "in modo individuale" inserire le seguenti: "ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, "

5.0.100/166

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", dopo le parole: "di protezione internazionale" aggiungere, infine, le seguenti: ", solo per i casi di violazione particolarmente grave".

5.0.100/167

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative.".

5.0.100/168

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone."

5.0.100/169

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere il seguente comma: "Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17".

5.0.100/170

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera e), capoverso "4", sopprimere le parole: "il gestore richiama formalmente il richiedente e".

5.0.100/171

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere."

5.0.100/172

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa

Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-*ter*.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 7

7.0.100/1

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 1.

7.0.100/2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/3

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a cura dell'amministrazione medesima" con le parole: "a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo".

7.0.100/4

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46".

7.0.100/5

[Occhiuto, Lisei, Pirovano, Borghese](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. In caso di necessità determinate da un elevato numero di richieste di protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2002, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali in possesso dei requisiti per l'accesso all'area funzionale terza dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

7.0.100/6

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/9

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.1.) con il seguente:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"

7.0.100/10

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2).

7.0.100/11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/12

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera b), numero 1), al numero "1.2)", apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'alinea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;»

7.0.100/13

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole "escluso comunque colui che è stato

soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso".

7.0.100/14

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/15

[Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/16

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/17

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/18

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/19

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/20

[Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/21

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una

delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere".

7.0.100/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza".

7.0.100/24

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una persona minore di età".

7.0.100/25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria".

7.0.100/26

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale".

7.0.100/27

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/28

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

7.0.100/29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7.0.100/31

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/32

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: ", e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,".

7.0.100/33

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,".

7.0.100/34

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,".

7.0.100/35

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,".

7.0.100/36

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,".

7.0.100/37

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,".

7.0.100/38

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,".

7.0.100/39

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata

dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale".

7.0.100/40

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/41

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare."

7.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.100/43

[Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, Capoverso 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera c)

7.0.100/44

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.0.100/45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: "personali" inserire le parole: "o familiari".

7.0.100/47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: ", che rendono" fino a "giurisdizionale".

7.0.100/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: "che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale".

7.0.100/49

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: "significativamente".

7.0.100/50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "allegli fondatamente di essere stato, non per sua colpa," con le parole: "riferisca di essere stato".

7.0.100/51

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "allegli fondatamente" con le parole: "riferisca".

7.0.100/52

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: ", non per sua colpa,".

7.0.100/53

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "non per sua colpa" inserire le seguenti: "o per comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/54

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.".

7.0.100/55

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.".

7.0.100/56

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.0.100/57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/58

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o sono stati adottati".

7.0.100/59

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/60

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente".

7.0.100/61

[Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti "ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/62

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: "e che il ritardo" alla fine del periodo.

7.0.100/63

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "a colpa del ricorrente" inserire le seguenti: "è determinata da comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/64

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: ", su cui grava onere di allegazione specifica".

7.0.100/65

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: ", su cui grava l'onere di allegazione specifica".

7.0.100/66

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.".

7.0.100/67

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.".

7.0.100/68

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/69

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/70

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/71

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.

7.0.100/72

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.0.100/73

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei

centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)."

7.0.100/75

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

7.0.100/76

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.0.100/77

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/78

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: "non".

7.0.100/79

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: "respinge o".

7.0.100/80

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente."

7.0.100/81

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/82

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/83

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/84

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/85

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "articolo 6-bis" con le seguenti: "articolo 6".

7.0.100/86

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35 - ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";
- b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
- c) al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";
- d) al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".

7.0.100/87

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "nel termine di quattordici giorni" con le seguenti: "nel termine di ventuno giorni".

7.0.100/88

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, primo periodo, le parole: "quattordici giorni" sono sostituite dalle parole: "diciotto giorni".

7.0.100/89

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire le parole: "e si applica l'articolo 35-bis, comma 3" con le parole: "e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/90

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

7.0.100/91

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".

7.0.100/92

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", ove possibile,".

7.0.100/93

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: "La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.".

7.0.100/94

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.".

7.0.100/95

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "non può essere trattenuto.".

7.0.100/96

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3, dopo la parola: "trattenuto" sono aggiunte le seguenti: "salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea".

7.0.100/97

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/98

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento."

7.0.100/99

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine."

7.0.100/100

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/101

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/102

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/103

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/104

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/105

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/106

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/107

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale."

7.0.100/108

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo."

7.0.100/109

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

7.0.100/110

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente."

7.0.100/111

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento

disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.".

7.0.100/112

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/113

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/114

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/115

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/120

Gelmini

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), sopprimere il n. 1.2)

7.0.100/121

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/122

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo:

"In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare

tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi".

7.0.100/123

[Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art.7-bis", comma 2, sopprimere la lettera b)

7.0.100/124

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/125

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-bis".

7.0.100/126

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6 - bis".

7.0.100/127

[Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/128

[Cataldi, Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/129

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.0.100/130

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole ", ovvero non presti idonea garanzia finanziaria" e il secondo periodo.

7.0.100/131

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/132

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 3.

7.0.100/133

[Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "il tempo strettamente necessario" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/134

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/135

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/136

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 4.

7.0.100/137

[Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

7.0.100/138

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/139

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole "dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/140

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: "Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione."

7.0.100/141

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/142

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-ter".

7.0.100/143

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 1.

7.0.100/144

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7."

7.0.100/145

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 2.

7.0.100/146

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6 - ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/147

[Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/148

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/149

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.0.100/150

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 3.

7.0.100/151

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013".

7.0.100/152

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "quattro settimane".

7.0.100/153

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "complessivo di sei settimane" aggiungere, in fine, le seguenti: ", entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente".

7.0.100/154

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole "fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane".

7.0.100/155

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/156

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole "senza ritardo" con le seguenti "immediatamente".

7.0.100/157

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", alla fine aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

3-ter. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/158

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/159

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - ter al comma 1, sopprimere la lettera a)

7.0.100/160

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - ter al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/161

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera b), capoverso 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto del richiedente che abbia esercitato l'impugnazione nel termine stabilito di rimanere nel territorio nazionale, nelle more dell'esito del ricorso".

7.0.100/162

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/165

Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", primo periodo, sostituire le parole "successivamente alla sua notifica" con le seguenti "entro cinque giorni dalla sua notifica".

7.0.100/166

Cataldi, Maiorino

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", al primo periodo, dopo la parola: "rende" aggiungere la seguente: "immediatamente".

7.0.100/167

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/168

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/169

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/170

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/171

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/172

Scalfarotto, Gelmini

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

"b-bis - All'articolo 27, al comma 1 septies, dopo le parole: "all'Unione europea, omeggiate", inserire le seguenti: ", in arrivo, in partenza, transito".

7.0.100/173

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/174

Gasparri, Pirovano, Lisei

All'emendamento 7.0.100, dopo il capoverso Art. 7-*quater*, aggiungere il seguente:

" 7-*quinquies*. (Ulteriori disposizioni in materia di protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione e induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis* sono soppresse;
- b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;
- c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «, o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine»;

3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;"

7.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,
1) al comma 2:

1.1) all'alinnea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di

fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di

procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 17 APRILE 2023
54^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, lunedì 17 aprile.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/12.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) ritiene inopportuno stabilire una data precisa per la cessazione della gestione emergenziale e della conseguente facoltà di derogare alle procedure ordinarie, come proposto dal Governo nel comma 1 del nuovo articolo 5-*bis*, introdotto dall'emendamento 5.0.100. È invece preferibile fissare come termine la fine dello stato di emergenza, come proposto dal subemendamento in esame.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) sottolinea che la fissazione di un termine molto ampio per la cessazione di uno stato di emergenza appare di per sé contraddittorio, non essendo prevedibile quando ne verranno meno i presupposti.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, in quanto tenta di temperare gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, che a suo avviso dovrebbe riguardare tutt'al più il centro di Lampedusa, effettivamente in difficoltà per numero di sbarchi e sovraffollamento della struttura di prima accoglienza.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/12 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/13.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) sottolinea che anche nella gestione emergenziale alcune norme non dovrebbero essere mai derogabili, per esempio quelle che presiedono alla tutela ambientale e della salute, come previsto dal subemendamento in esame e dal successivo 5.0.100/14.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) ritiene preoccupante la previsione di facoltà di deroga per la realizzazione di strutture di prima accoglienza, che spesso, nonostante le migliori intenzioni, non sono rispettose della dignità umana.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/13 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/14, anch'esso respinto.

Il **PRESIDENTE** avverte che, per ragioni procedurali, il subemendamento 5.0.100/15 verrà votato dopo il 5.0.100/18.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/16.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) esprime inquietudine per il contrasto istituzionale registratosi nella giornata odierna tra Governo e Regioni da un lato ed enti locali dall'altro in tema di immigrazione. Ricorda peraltro che domani è anche prevista una manifestazione di protesta delle ONG e delle associazioni di volontariato impegnate nel sistema dell'accoglienza.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) ritiene che un problema complesso come quello della gestione dei flussi migratori non possa essere affrontato attraverso la semplificazione delle procedure ed evitando il confronto con gli amministratori locali.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) osserva che se il Governo avesse scelto il metodo della concertazione con le opposizioni, con le Regioni e gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, probabilmente si sarebbero potuti superare alcuni elementi divisivi e migliorare il decreto-legge in titolo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/16 è respinto.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.0.100/17. Critica il parere contrario del Governo, considerato che la proposta mira ad estendere la possibilità di coinvolgere nella gestione del punto di crisi di Lampedusa anche le organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) stigmatizza la scelta del Governo di non accogliere il subemendamento in esame, volto ad estendere alle associazioni di volontariato locale, sicuramente esperte del territorio, la gestione di particolari situazioni di difficoltà.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) apprezza l'affidamento della gestione del centro di Lampedusa alla Croce rossa, tuttavia sarebbe opportuno coinvolgere anche i cittadini del territorio interessato, attraverso le rispettive organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il **PRESIDENTE** nota che la Croce rossa potrà stabilire con quali soggetti collaborare.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/17 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/18.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede l'approvazione della proposta di modifica in esame, ribadendo l'irragionevolezza, a suo avviso, dell'approccio scelto dal Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/18 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/15, anch'esso respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/19 e 5.0.100/20.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che il Governo sappia mostrare maggiore umanità, tenendo conto delle terribili sofferenze patite dai migranti durante il loro viaggio ed evitando quindi ulteriori stress derivanti da lunghi trasferimenti tra i diversi centri di accoglienza.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) ricorda che il provvedimento riguarda persone che hanno alle spalle storie molto difficili e che arrivano in Italia dopo viaggi lunghi e rischiosi. Pur ritenendo che non debba essere riconosciuto un diritto a emigrare in ogni caso, sarebbe opportuno garantire quanto meno un trattamento umano e dignitoso.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) chiede per quale motivo sia prevista l'intesa con il Ministero della giustizia per l'individuazione delle strutture destinate alle procedure di frontiera, come stabilito dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, previsto dall'emendamento 5.0.100 del Governo.

Il **PRESIDENTE** precisa che il riferimento alle procedure di frontiera implica necessariamente la competenza del Ministero della giustizia.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) obietta che allora la norma è da considerarsi pleonastica. Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/19 e 5.0.100/20 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/21.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea che con il subemendamento in esame si intende fissare criteri più precisi per le facoltà di deroga, facendo esplicito riferimento all'eccezionale afflusso di migranti, con la finalità di garantire quanto più possibile un'accoglienza dignitosa a persone che fuggono da guerre, persecuzioni e povertà.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/21 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/22.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) precisa che la modifica proposta intende stabilire che il trasferimento dei migranti in un diverso centro potrà essere previsto non solo per "l'ottimale svolgimento degli adempimenti", come stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, ma anche nel caso si verifichi una situazione di emergenza a causa dell'afflusso di migranti superiore del 50 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che sia inopportuno gestire un fenomeno strutturale in modo emergenziale, attraverso misure *spot* e assegnando poteri speciali al Governo. Peraltro, tutti i subemendamenti proposti dal proprio Gruppo sono coerenti con questa impostazione.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/22 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/23.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta in esame, volta a garantire che il trasferimento in altro centro avvenga solo previo consenso dell'interessato.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottolinea che il subemendamento intende assicurare che il trattamento del migrante sia ispirato a principi umanitari, garantendo che sia acquisito il suo consenso prima di disporre il trasferimento in altra località.

Il **PRESIDENTE** precisa che, fermo restando il legittimo dissenso, anche la maggioranza e il Governo si ispirano i principi di umanità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/23 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/24 interviene il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) per sottolinearne lo scopo di tutela delle categorie fragili di persone e per rimarcare il contrasto con il concetto di umanità da parte delle politiche migratorie del Governo, volte piuttosto alla ricerca del consenso elettorale.

Il **PRESIDENTE** il suo dissenso circa la considerazione della disumanità delle politiche del Governo. Riconosce in ogni caso al senatore De Cristofaro di aver adottato una linea di opposizione responsabile.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) sottolinea l'importanza del subemendamento in esame, che sottrae dall'ambito di applicazione della norma una serie di categorie di soggetti tra cui le persone della comunità LGBTQT che fuggono da zone di pericolo. Ricorda quindi una recente legge dell'Uganda che prevede pene gravissime, tra cui la pena di morte, per le persone LGBTQT, per le quali auspica invece un'accoglienza dignitosa in Italia.

Il **PRESIDENTE** precisa che l'emendamento del Governo garantisce ai migranti la tutela di tutti i diritti umani.

Aggiungono la firma al subemendamento 5.0.100/24 il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*), la senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*), il senatore **CATALDI** (*M5S*) e la senatrice **MAIORINO** (*M5S*), la quale ultima ribadisce che lo spostamento di persone senza il loro consenso è un atto di deportazione o trasferimento di oggetti che non tiene conto della dignità della persona umana. Ricorda inoltre che il decreto-legge prevede anche la soppressione della protezione speciale prevista in caso di violazione della vita privata o familiare e che si tratta di un provvedimento propagandistico che stimola una tendenza culturale che non fa bene al Paese.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) apprezza la precisazione del senatore De Cristofaro che riferisce la disumanità non all'intenzione della maggioranza ma ai risvolti delle politiche, alla stessa stregua, a suo avviso, di molte politiche della sinistra, che hanno prodotto effetti disumani per numerosi migranti lasciati entrare nel territorio senza un lavoro o senza condizioni dignitose o di legalità. Ricorda peraltro che alcuni parlamentari dell'attuale minoranza hanno votato i cosiddetti "decreti Salvini" del Governo Conte I. Esprime quindi contrarietà all'ingresso illegale e al rischio di perdere vite umane in mare e favore all'ingresso legale per chi ne ha veramente bisogno.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) ribadisce che il provvedimento in esame va in direzione opposta agli auspici espressi dal senatore Lisei e si dice convinta della necessità di conoscere personalmente le storie dei migranti, sottolineando che le ricette di repressione proposte dalle forze politiche dell'attuale maggioranza sono state fallimentari. Posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/24 è respinto.

Il **PRESIDENTE** propone di discutere congiuntamente i subemendamenti 5.0.100/25, 5.0.100/26 e 5.0.100/27 di tenore analogo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) evidenzia come i subemendamenti abbiano lo scopo di ridurre il carattere dannoso delle misure del provvedimento. Esprime quindi preoccupazione e sconcerto circa l'arretramento nel rispetto dei diritti prefigurato nelle politiche del Governo.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) preannuncia il voto favorevole e ricorda come i cosiddetti "decreti Salvini" furono votati solo dopo sostanziali modifiche migliorative.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ricorda che le strutture esistenti oggi, come i centri di permanenza per i rifugiati, sono state istituite dai precedenti Governi di sinistra e che eventuali abusi o disfunzioni vanno denunciati alla magistratura e non vanno attribuiti alla volontà della maggioranza di Governo.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) riconosce che i problemi non nascono oggi, ma evidenzia come, nelle attuali politiche, non si può disconoscere un totale salto di qualità in senso negativo rispetto all'articolo 10 della Costituzione o al fatto che l'immigrazione rappresenti una risorsa da valorizzare. Prospetta quindi un'indagine conoscitiva per verificare le situazioni concrete dei migranti.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti con distinte votazioni i subemendamenti 5.0.100/25, 5.0.100/26 e 5.0.100/27.

Sul subemendamento 5.0.100/28, la senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) ringrazia il senatore Lisei per il fatto di non sottrarsi al confronto e sottolinea come risulti velleitario sia pensare di fermare i migranti come se si volesse fermare il vento con le mani sia pensare di assicurare loro la dignità umana costringendoli a rimanere dove sono. Ritiene quindi che l'unica soluzione sia quella di una loro integrazione nei Paesi europei e che per questo occorra un dialogo con l'Europa, ma non con i Paesi contrari alla solidarietà. Sotto questo profilo, sottolinea che il subemendamento viole tutelare le donne che dichiarano di essere vittime di violenza.

Aggiungono la firma i senatori **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) e **CATALDI** (*M5S*).

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/28 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/29, il senatore **CATALDI** (*M5S*) ritiene che si tratti di una proposta di buon senso che darebbe lustro all'immagine dell'Italia, assicurando alle donne vittime di violenza la loro presa in carico presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nel sottoscrivere il subemendamento, suggerisce l'inserimento del previo consenso dell'interessata, pur esprimendo piena condivisione con la proposta.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) precisa la differenza tra questo subemendamento e quello precedente.

Il sottosegretario **MOLTENI** precisa che le casistiche oggetto dei subemendamenti in esame riguardano la seconda fase dell'accoglienza, quella del SAI (Sistema di accoglienza Integrato), in cui tutti i soggetti vulnerabili, e quindi anche tutte le donne che hanno subito violenza, sono adeguatamente prese in carico. L'emendamento del Governo riguarda invece la cosiddetta "primissima accoglienza", ovvero il momento dello sbarco e dello smistamento finalizzato a evitare sovraffollamenti proprio per meglio tutelare la dignità e le necessità degli interessati.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/29 è respinto.

Sui subemendamenti 5.0.100/30 e 5.0.100/31 interviene il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), rilevando la loro finalità a tutela della vita familiare degli interessati ed evidenzia come questa vada tenuta conto già nella primissima fase dell'accoglienza, relativa allo smistamento finalizzato a evitare sovraffollamenti. Peraltro, se già la primissima accoglienza diventa traumatica, questo potrà pregiudicare o rallentare il successivo percorso di integrazione.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) evidenzia come con questi subemendamenti, relativi alla famiglia, la Commissione abbia l'occasione per dimostrare quali sono i valori fondanti della nostra nazione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene che non ci sia contraddizione tra quanto affermato dal Sottosegretario e quanto proposto da questi subemendamenti, finalizzati solo a tenere conto di determinate specificità.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti con distinte votazioni i subemendamenti 5.0.100/30 e 5.0.100/31.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,35.

Sul subemendamento 5.0.100/32, il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) evidenzia come la proposta sia tesa, come gli altri subemendamenti, a limitare l'impatto negativo derivante dal trasferimento, escludendo i nuclei familiari con minori, già provati dai pericoli del viaggio appena concluso.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini. Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/32 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/33, il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea la differenza, rispetto ai precedenti subemendamenti, di questa proposta che si riferisce direttamente alla presenza di minori, con o senza nucleo familiare. Ricorda, quindi gli studi relativi agli effetti negativi stimabili derivanti dal venir meno dei flussi migratori.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene che un tema così importante avrebbe meritato un tentativo di sintesi politica maggiore di quella ricercata, anzitutto a livello istituzionale, tenendo conto della posizione espressa da molte regioni e comuni anche amministrati dalla maggioranza, ma anche a livello parlamentare con un minimo riconoscimento delle proposte della minoranza.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/33 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/34 interviene la senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) per rimarcare la necessità di tenere conto della vulnerabilità di condizioni soggettive, che si aggiungono alla vulnerabilità derivante dalle condizioni oggettive di provenienza. Pur accogliendo le buone intenzioni espresse dal Governo, ribadisce che le norme produrranno di fatto condizioni più difficoltose per gli interessati.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/34 è respinto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), con riferimento al subemendamento 5.0.100/35, ribadisce la necessità di considerare le specificità delle persone da trattare per le procedure di frontiera, in fase di primissima accoglienza, che come tale determina anche il successivo decorso dell'integrazione, e con possibili ricorsi proponibili in base alla Convenzione europea per i diritti umani e alla Carta di Nizza.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/35 è respinto.

Il subemendamento 5.0.100/36, secondo il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), è volto ad attenuare gli effetti negativi dell'emendamento del Governo. Sottolinea quindi il divario tra etica delle intenzioni ed etica della responsabilità, circa i diritti primari da garantire.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, nei confronti di un subemendamento che tutela il diritto alla salute.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/36 è respinto.

In riferimento al subemendamento 5.0.100/37, la senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) ricorda il senso di responsabilità con cui le forze della minoranza cercano di tutelare il rispetto della dignità delle persone e dei diritti umani fondamentali. Il subemendamento è volto ad assicurare la presenza di psicologi specializzati in disturbi post-traumatici, al fine di attenuare gli effetti di un decreto che aumenta l'insicurezza e il disagio delle persone che già hanno subito traumi.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), la senatrice **MAIORINO** (*M5S*) e il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) aggiungono la propria firma, perorando a loro volta l'approvazione della proposta.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/37 è respinto.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 5.0.100/38 ed esprime l'auspicio del suo accoglimento, poiché esso prevede la presenza di personale dei Centri anti violenza in grado di valutare se la donna che lo dichiara abbia effettivamente subito violenza.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) e la senatrice **MAIORINO** (*M5S*) sottoscrivono il subemendamento 5.0.100/38.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/38 è respinto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che la presenza di mediatori linguistici, come previsto dal subemendamento 5.0.100/39, sia necessaria per consentire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone migranti.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ribadisce la sua incomprensione per il parere negativo su questo come sui precedenti subemendamenti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/39 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/40 interviene la senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*), rilevando che la proposta sia volta ad assicurare la tutela dei dati personali ed è quindi priva di oneri finanziari o amministrativi. Per questo motivo non comprende il motivo del parere contrario.

Il **PRESIDENTE** ritiene che il rispetto dei dati personali sia già previsto dalla legge.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritiene pleonastico il subemendamento, che peraltro potrebbe ingenerare incertezza giuridica, poiché lascerebbe intendere che la tutela dei dati personali non sia già prevista dall'ordinamento.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/40 è respinto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) interviene sul subemendamento 5.0.100/41, rilevando che esso assicura il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene che non approvarlo ingeneri il sospetto di non voler vincolare gli operatori al rispetto dei diritti.

Interviene il sottosegretario **MOLTENI**, per ribadire che il rispetto dei diritti fondamentali è già previsto dall'ordinamento giuridico, tanto che se così non fosse, non si comprenderebbe perché i Governi precedenti, compresi quelli di sinistra, non hanno mai inserito tali clausole nella normativa sull'immigrazione. La Commissione europea avrebbe peraltro avviato procedure di infrazione, in caso di mancanza di una normativa sul rispetto dei diritti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/41 è respinto.

In relazione al subemendamento 5.0.100/42, il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che il rafforzamento delle garanzie è funzionale al carattere restrittivo della normativa proposta dal Governo. Se fosse sufficiente la previsione legislativa sul rispetto dei diritti, non ci sarebbe bisogno delle procedure di ricorso alla magistratura per farlo valere. Occorre, invece, stabilire le condizioni concrete che consentano l'effettivo rispetto ed esercizio dei diritti.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottolinea, per esempio, che negli anni vi sono state decine di segnalazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo dimostra come la realtà di fatto sia diversa dalla realtà *de iure*.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/42 è respinto.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 5.0.100/43.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/43 è respinto.

Il subemendamento 5.0.100/44, secondo il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), è volto ad assicurare maggiore garanzia di tutela ai minori stranieri non accompagnati, nei punti di crisi, prevedendo la loro sistemazione con modalità apposte.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/44 è respinto.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/45 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/46, il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) precisa la differenza sostanziale tra la previsione di una sistemazione da parte del prefetto nelle more dell'individuazione di posti presso i centri governativi e la previsione di una sistemazione attivata solo dopo che sia accertata l'indisponibilità di posti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/46 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/47, il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) precisa che esso è volto a subordinare la possibilità di sistemazione temporanea da parte del prefetto alla condizione di emergenza data da un afflusso superiore del 50 per cento rispetto all'anno precedente, al fine di evitare che la procedura di deroga diventi permanente.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/47 è respinto.

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) interviene incidentalmente per ritirare l'emendamento 6.0.3 e trasformarlo nell'ordine del giorno G/591/14/1 (pubblicato in allegato).

Apprezzate le circostanze, il **PRESIDENTE** rinvia il prosieguo dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

G/591/14/1 (già em. 6.0.3)

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023
56^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, lunedì 17 aprile.

Il sottosegretario MOLTENI comunica la correzione di alcuni riferimenti normativi contenuti nell'emendamento 7.0.100, che viene quindi riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

Altresì illustra alcune correzioni formali al cui accoglimento sarebbe subordinato il parere favorevole sul subemendamento 7.0.100/5.

Il **PRESIDENTE** avverte che riprende la votazione delle proposte emendative, a partire dal subemendamento 5.0.100/64

La senatrice **MAIORINO** (M5S) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta a evitare che in situazioni di emergenza si utilizzino strutture provvisorie come le tendopoli.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, che propone l'utilizzo di strutture sanitarie dismesse per l'accoglienza.

E' quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/64, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/65.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) ribadisce l'esigenza di assicurare che le strutture destinate all'accoglienza assicurino il rispetto della dignità della persona. Voterà pertanto a favore del subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/65 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/66.

La senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) ricorda di aver visitato diversi centri per l'accoglienza dei migranti del tutto inadeguati per la mancanza dei minimi *standard* igienico-sanitari. Ritiene doverosa una verifica sul punto da parte del Parlamento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/66 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/67.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) esprime preoccupazione per il rischio che i migranti siano ospitati in strutture inadeguate dal punto di vista igienico e sovraffollate. Il subemendamento prevede espressamente spazi idonei quanto meno per nuclei familiari con minori.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) ritiene ragionevole la proposta in esame, che non si pone in alternativa a quella del Governo e lascia quindi la possibilità di trovare una sintesi.

Ritiene opportuno che la Commissione avvii una indagine conoscitiva per acquisire elementi informativi sulle strutture di prima accoglienza, come proposto dalla senatrice Zampa, al fine di affrontare in modo più consapevole l'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/67 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/68, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/69.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) aggiunge la propria firma.

La senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza della presenza nelle strutture di personale specializzato nell'assistenza di donne che hanno subito violenza durante il percorso migratorio. Vi sono associazioni e reti antiviolenza che offrono il loro prezioso supporto da questo punto di vista e che sarebbe giusto coinvolgere anche nell'accoglienza.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottoscrive il subemendamento 5.0.100/69, condividendo le considerazioni svolte dalla senatrice D'Elia.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, ritenendo che si tratti di una proposta fondata e ragionevole, cui si dovrebbe aderire in modo trasversale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/69 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti 5.0.100/70 e 5.0.100/71, di contenuto analogo.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame rappresentano un ulteriore tentativo di sensibilizzare il Governo ad accogliere almeno quelle proposte di modifica che affermano principi elementari di rispetto dei diritti umani. In questo caso, si fa riferimento a bambini e minorenni, per di più traumatizzati, che non dovrebbero vivere in condizioni di degrado. Chiede pertanto al Governo una particolare attenzione per i nuclei familiari con minori.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/70 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/71, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/72.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) fa notare che la proposta in esame esplicita un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a presidio del quale è stato posto l'istituto giuridico della protezione speciale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/72 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/73, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea che la soppressione del comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* è motivata dall'esigenza di garantire che, nella realizzazione delle strutture di accoglienza, siano rispettati principi di umanità e rispetto della dignità umana. Auspica quindi che la maggioranza accolga almeno le proposte di modifica più ragionevoli.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) esprime il proprio dissenso sul comma 5 del citato articolo 5-*bis*, non condividendo la previsione di facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole, richiamandosi alle medesime considerazioni espresse sui subemendamenti 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea l'opportunità di circoscrivere quanto più possibile le procedure in deroga. Esprime rammarico per l'indisponibilità del Governo ad accogliere le modifiche proposte.

Il sottosegretario **MOLTENI** richiama l'attenzione sul fatto che le deroghe sono previste proprio per salvaguardare la tutela dei diritti dei migranti, in quanto consentono di accelerarne il trasferimento quando i centri di accoglienza sono sovraffollati, come capita molto di frequente a quello di Lampedusa. Pertanto, ritiene incomprensibili le critiche formulate dalle opposizioni.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) precisa che le opposizioni non dissentono in ogni caso sull'esercizio delle facoltà di deroga, purché sia esplicitata la garanzia del rispetto di *standard* minimi per i diritti umani. Il rifiuto del Governo di accogliere tale proposta potrebbe ingenerare il dubbio che non si intenda osservare neanche i vincoli stabiliti dagli organi internazionali.

Il sottosegretario **MOLTENI** precisa che gli *hot spot* previsti dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati realizzati dall'Italia in ottemperanza di obblighi comunitari, quindi ovviamente nel rispetto dei criteri di tutela di condizioni di vita dignitose. Le facoltà di deroga previste sono finalizzate a favorire il trasferimento dei migranti in altre strutture, nel caso che i centri di cui al citato articolo 10-ter siano sovraffollati e in attesa che siano ampliati.

Per quanto riguarda la gestione del centro di Lampedusa, ritiene che la Croce rossa dia garanzie di efficienza e affidabilità, dopo anni di amministrazioni opache, su cui vi sono perfino inchieste penali in corso.

Ritiene pertanto incomprensibili le argomentazioni delle opposizioni.

La senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*) fa notare che il Governo ha espresso parere contrario anche su tutti gli emendamenti che riguardavano i diritti di soggetti fragili come bambini e donne vittime di violenza.

Il sottosegretario **MOLTENI** assicura che il Governo intende rafforzare la tutela dei diritti, garantendo condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/78.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) sottolinea che, con il subemendamento in esame, si intende contribuire a restituire centralità al Parlamento, prevedendo che il Governo informi ogni anno le competenti Commissioni parlamentari in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5-bis, per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nel concordare con il senatore Cataldi, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/78 è respinto.

Con distinte votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 5.0.100/79, 5.0.100/80, 5.0.100/81 e 5.0.100/82.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti identici 5.0.100/83, 5.0.100/84 e 5.0.100/85.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/86.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che prevede cautele maggiori per individui fragili, come le vittime di violenza, i nuclei familiari con minori, i disabili, gli anziani e le persone LGBTI+, alla pari dei richiedenti protezione internazionale.

Il sottosegretario **MOLTENI** precisa che tutti i soggetti vulnerabili sono accolti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), mentre gli altri vengono indirizzati ai centri di accoglienza straordinaria (CAS), dove sono garantiti solo i servizi primari. Pertanto, non solo sono prive di fondamento le affermazioni secondo cui il Governo avrebbe smantellato il SAI (ex SPRAR). Vi è l'intenzione invece di rafforzare il SAI e razionalizzare i CAS, per realizzare una buona

accoglienza dei titolari di protezione internazionale e garantire una efficace integrazione, favorendo strutture di minori dimensioni e superando le cattive gestioni del passato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/86 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/87 e 5.0.100/88.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame intendono ampliare l'elenco dei soggetti che possono accedere al sistema di accoglienza, precisando i criteri di ammissione. Esprime rammarico per il rifiuto del Governo ad accogliere anche proposte condivisibili.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 5.0.100/91 e 5.0.100/92.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/93.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottolinea che i subemendamenti proposti mirano a esplicitare le garanzie annunciate dal Governo, al fine di evitare incomprensioni e dubbi interpretativi, e quindi non si ravvisa la ragione del parere contrario.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene ingiustificabile il mancato accoglimento di proposte ampiamente condivisibili, alla luce delle intenzioni del Governo, che tuttavia non trovano una rispondenza nel testo scritto.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/93 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/94, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) pone l'esigenza di una proporzionalità della sanzione, ritenendo eccessiva la decadenza dalle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e dei permessi di soggiorno indicati che non si presentino entro sette giorni presso la struttura individuata dal servizio centrale. Fa presente che si tratta di persone straniere, che non conoscono l'ordinamento giuridico italiano.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/97.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento in esame propone una soluzione più equilibrata in riferimento alla questione sollevata dal senatore Cataldi. Infatti, non si sopprime la previsione della decadenza dalle misure di accoglienza, ma si stabilisce che la valutazione della fondatezza dei motivi del ritardo sia rimessa all'ente locale titolare del progetto di accoglienza, previa interlocuzione con l'interessato.

Il relatore **DE PRIAMO** (*FdI*) precisa che è già previsto l'intervento del prefetto, il quale può valutare l'opportunità di sentire l'interessato. Stabilire l'obbligo di questa interlocuzione, invece, potrebbe vanificare l'applicazione della norma, in quanto il soggetto potrebbe rifiutarsi di presentarsi per essere ascoltato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/97 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/98.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che estende a trenta giorni il periodo di tempo per presentarsi nella struttura indicata per i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Invita in ogni caso a riconsiderare l'adeguatezza della sanzione prevista, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-233/18 del 12 novembre 2019, secondo cui l'esclusione temporanea dalle misure di accoglienza è ammessa solo in caso di comportamento gravemente violento.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) ritiene che il Governo, se davvero intende rafforzare il sistema di garanzie a tutela dei diritti umani dei migranti, avrebbe potuto accogliere almeno qualcuno degli emendamenti proposti dalle opposizioni. Tra l'altro, le rassicurazioni espresse oralmente non sono sufficienti, a fronte di un testo che fa venir meno le misure di accoglienza per motivi non sufficientemente gravi, aumentando così le situazioni di irregolarità. Segnala, inoltre, che il decreto-legge alimenterà sicuramente il contenzioso.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottolinea che il semplice inasprimento delle sanzioni non rappresenta un efficace deterrente nei confronti dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani. Basti pensare ai casi in cui sono posti alla guida di imbarcazioni gli stessi migranti, a volte addirittura minorenni.

Il **PRESIDENTE** osserva che la magistratura, con prudente apprezzamento, saprà valutare caso per caso, distinguendo le fattispecie e le relative responsabilità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/98 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 5.0.100/99 e 5.0.100/100 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/101 e 5.0.100/102 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/103.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, condividendo le modifiche proposte, secondo cui il provvedimento di decadenza dalle misure di accoglienza è eventuale, dovendosi prima valutare le specifiche motivazioni della condotta del titolare del permesso di soggiorno, ed espressamente motivato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/103 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/104 e 5.0.100/105 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/106, 5.0.100/107 e 5.0.100/108, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta di sopprimere il comma 2 del nuovo articolo 5-ter mira a escludere applicazioni automatiche della norma, che non tengano conto dei casi specifici.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*), nel concordare con il senatore Giorgis, fa notare che i subemendamenti proposti non alterano l'impianto del provvedimento. Pertanto, il Governo dovrebbe tenerne conto, se volesse davvero favorire un confronto costruttivo.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene inopportuno che il Governo respinga la disponibilità delle opposizioni a collaborare per migliorare il testo, nonostante sia già molto divisivo. Accogliere almeno una parte dei correttivi delle opposizioni sarebbe stato un segnale di maturità politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/111.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene opportuno sopprimere, come proposto dal subemendamento in esame, le lettere *a*) e *b*) del comma 2 del nuovo articolo 5-ter, con cui si prevedono casi di esclusione delle prestazioni di prima assistenza. Ritiene che tale misura non farà altro che aumentare le situazioni di irregolarità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/111 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/112, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/113.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime considerazioni critiche per la indisponibilità al confronto da parte del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/113 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/114, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/115, 5.0.100/116 e 5.0.100/117 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.100/118, 5.0.100/119 e 5.0.100/120.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/121.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) sottolinea l'importanza del subemendamento in esame, che propone di aggiungere il riferimento all'inclusione, oltre all'accoglienza. Solo in questo modo, infatti, si possono effettivamente ridurre le situazioni di irregolarità. Ribadisce come il decreto del Governo finisca per aumentare le situazioni di irregolarità.

La senatrice **ZAMPA** (*PD-IDP*) osserva che l'inclusione degli stranieri è fondamentale non solo per disporre di nuova manodopera, ma anche per far fronte al calo demografico del Paese, come è emerso nel corso delle audizioni, a prescindere dalle differenti impostazioni culturali.

Il sottosegretario **MOLTENI** chiarisce che il Governo non intende affatto far pesare gli oneri economici e organizzativi dell'accoglienza sugli enti locali, come è accaduto invece con l'operazione "Mare nostrum"; peraltro, la nomina del commissario straordinario e la dichiarazione dello stato di emergenza mirano proprio a questo obiettivo.

Osserva, inoltre, che per realizzare un progetto di integrazione non è sufficiente assegnare un permesso di soggiorno. Per questo motivo, il Governo è convinto che l'istituto della protezione speciale, utilizzato come una sorta di sanatoria per le situazioni diverse dal riconoscimento dello *status* di rifugiati e dalla protezione sussidiaria, finisca solo per attrarre nuova immigrazione e ostacolare le espulsioni, mettendo in crisi il sistema dell'accoglienza.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritiene che la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenti un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, per evitare che la situazione diventi incontrollabile, a causa di una sorta di sanatoria generalizzata. A suo avviso, l'asilo e la protezione sussidiaria sono già sufficienti per garantire tutela alle persone in condizioni più drammatiche, mentre la richiesta di sopprimere l'istituto della protezione speciale proviene proprio dai territori, in difficoltà per la pressione dei flussi migratori.

Ritiene opportuno adottare politiche equilibrate per risolvere un problema così complesso. Infatti, il Governo, da un lato, sta cercando di stipulare accordi bilaterali con alcuni Paesi africani, assicurando maggiori quote in cambio di cooperazione per il rimpatrio dei clandestini; dall'altro, intende accrescere la disponibilità di manodopera, limitando la concessione del reddito di cittadinanza, e contrastare la denatalità attraverso adeguate politiche demografiche.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che non è ancora in discussione il subemendamento 7.0.100/174, che interviene sulla protezione speciale, su cui peraltro ancora non si conosce la posizione del Governo.

Osserva che l'integrazione rappresenta un processo lungo e complesso, che richiede anche investimenti per garantire sicurezza, qualità della vita, convivenza armoniosa. Se, da un lato, non è sufficiente concedere il permesso di soggiorno per realizzarla, dall'altro, non si può neanche pensare di risolvere il problema limitandosi ad agire sui criteri per la concessione o il diniego. In questo modo, invece, si finisce soltanto per accrescere il numero delle presenze irregolari.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ritiene inopportuna la scelta delle opposizioni di ricorrere a pratiche ostruzionistiche per evitare l'approvazione di un provvedimento volto a gestire l'emergenza, dal momento che gli attuali flussi migratori risultano fuori controllo. La nomina del commissario straordinario va in questa direzione e intende consentire di intervenire in modo tempestivo ed efficace, evitando che i sindaci debbano sostenere da soli gli oneri dell'accoglienza. Anche l'abolizione della protezione speciale rientra nel quadro degli

interventi necessari a governare il fenomeno, in quanto si scoraggiano le partenze. In ogni caso, assicura che la maggioranza non intende ridurre le tutele dei migranti, che in Italia sono molto più garantite che in altri Paesi.

Conclude, auspicando che il provvedimento sia approvato con i miglioramenti proposti, in attesa che l'Unione europea adotti misure più incisive per regolare il fenomeno.

La senatrice **GELMINI** (Az-IV-RE) rifiuta la rappresentazione semplicistica che contrappone la chiusura dei confini italiani a un'accoglienza degli stranieri indiscriminata. Fa presente che alcune forze politiche della maggioranza, quando erano all'opposizione, minacciavano provvedimenti radicali, quali il blocco navale, mentre, attualmente, il numero degli sbarchi è drammaticamente aumentato.

Nel ritenere improduttivo il ricorso all'ostruzionismo, osserva che una maggiore disponibilità al confronto avrebbe forse favorito la definizione di un testo più equilibrato. Si è preferito, invece, percorrere la strada della contrapposizione ideologica e delle dichiarazioni propagandistiche, dimenticando che le persone a cui saranno applicate le norme in esame scappano da guerre, miseria e persecuzioni.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/121 è respinto.

Il **PRESIDENTE** avverte che sta per riunirsi la Giunta delle elezioni e immunità parlamentari, di cui fanno parte alcuni componenti della Commissione.

Peraltro, considerato l'elevato numero di emendamenti ancora da esaminare e il fatto che il disegno di legge in titolo è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore.

Nell'esprimere il proprio rammarico, in quanto l'argomento avrebbe meritato un confronto nel merito più approfondito, comunica quindi che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, rappresentando che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

Art. 7

7.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b-*bis*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione

definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,
1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

- b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per

l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».